



comune di trieste

Trieste, 4 aprile 2006

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO MOBILITA' E TRAFFICO
p.o. Ufficio Tecnico del Traffico

prot. gen. n. 61616

prot. corr. n. 06-14150/8/06/13

ORD.PERM. 016/2006

OGGETTO: Adeguamento delle facilitazioni di transito e sosta a favore degli iscritti all'albo dei medici-chirurghi ed odontoiatri e a quello delle ostetriche - provvedimenti in linea di viabilità.

IL DIRETTORE

premesso che con ordinanze sindacali prot. XIII-74-17/59 dd. 15.5.1974, prot. XIII-74-17/60 dd. 15.5.1974, prot. XIII-79-25/1627 dd. 14.6.1979 e prot. XIII-83-17/34 dd. 4.3.1983 sono state concesse delle facilitazioni di sosta a favore dei medici-chirurghi ed odontoiatri e delle ostetriche che effettuano visite domiciliari urgenti;

considerato che con ordinanza sindacale prot. 6°-90-17/183 dd. 4.10.1990, così come modificata ed adeguata dalle successive, sono state disposte delle facilitazioni di accesso e/o sosta per alcune categorie di utenti, tra cui i medici-chirurghi ed odontoiatri, nelle aree a traffico pianificato del Centro Storico;

tenuto conto che nel corso degli anni la regolamentazione della circolazione e della sosta in città ha subito delle sostanziali modifiche, per cui alcune delle facilitazioni concesse hanno perso di significato o non sono più compatibili alla luce delle successive ordinanze in linea di viabilità emesse;

tenuto inoltre conto che il contenuto di alcune delle sopraccitate ordinanze è stato abrogato tacitamente dall'entrata in vigore del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni e integrazioni;

rilevata l'esigenza, per le motivazioni sopraccitate e nel quadro di una doverosa e non procrastinabile revisione tecnico/amministrativa della materia, di procedere all'adeguamento delle facilitazioni relative ai medici ed ostetriche in modo da ridefinire i termini dei benefici nonché eliminare la possibilità di dubbi interpretativi o applicativi;

vista la nota della Polizia Municipale prot. n. 48/12/85/9-05 dd. 22.6.2005 con la quale vengono forniti, anche all'Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri, dei chiarimenti sulle facoltà e regole relative ai permessi di transito e sosta rilasciati ai medici che effettuano visite domiciliari urgenti;

viste le successive intese intercorse tra la Polizia Municipale e il Servizio Mobilità e Traffico in merito alla definizione delle modalità dell'adeguamento;

rilevata in ogni caso, per l'alta considerazione del ruolo svolto a favore della collettività, l'opportunità di concedere agli iscritti agli albi dei medici-chirurghi ed odontoiatri e a quello delle ostetriche le più alte facilitazioni nell'ambito di quanto consentito dal Nuovo Codice della Strada;

vista la proposta di modifica e razionalizzazione della materia predisposta dagli Uffici ed approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 23 marzo 2006;

ravvisata pertanto l'esigenza di emanare una nuova ordinanza che regolamenti ex novo le facilitazioni a favore della predette categorie, previa revoca/conferma/modifica dei precedenti provvedimenti;

visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 nonché il D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

visto l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

ORDINA

- 1) la revoca delle ordinanze sindacali prot. XIII-74-17/59 dd. 15.5.1974, prot. XIII- 74-17/60 dd. 15.5.1974, prot. XIII-79-25/1627 dd. 14.6.1979 e prot. XIII-83-17/34 dd. 4.3.1983;
- 2) la conferma delle facilitazioni di accesso e/o sosta nelle aree a traffico pianificato del Centro Storico concesse agli iscritti all'albo dei medici-chirurghi ed odontoiatri con ordinanza sindacale prot. 6°-90-17/183 dd. 4.10.1990, così come modificata ed adeguata dalle successive, con le modifiche e precisazioni indicate ai successivi punti 3) e 4);
- 3) di concedere agli iscritti all'albo dei medici-chirurghi ed odontoiatri e a quello delle ostetriche ed esercitanti la professione nell'ambito del Comune di Trieste le seguenti facilitazioni:
 - a) i medici-chirurghi ed odontoiatri aventi l'ambulatorio all'interno del Borgo Teresiano e il cui indirizzo sia compreso nell'elenco di vie o piazze di cui al punto A.8 dell'Ordinanza prot.n.6°-90-17/183 dd 04.10.90 sono autorizzati, per lo svolgimento della propria attività ambulatoriale, all'accesso nelle Zone a Traffico Limitato di tipo B ed alla sosta illimitata negli stalli non riservati ad altra categoria di utenti;
 - b) i medici-chirurghi ed odontoiatri e le ostetriche che devono effettuare visite domiciliari urgenti nelle Zone a Traffico Limitato di tipo A e di tipo B del Borgo Teresiano sono autorizzati ad accedere e sostare per il tempo strettamente necessario ad effettuare la visita e comunque per un tempo massimo non superiore ai sessanta minuti (fatto salvo quanto previsto dall'art.4 della Legge 689/1981) negli stalli non riservati ad altra categoria di veicoli;
 - c) i medici-chirurghi ed odontoiatri e le ostetriche che devono effettuare visite domiciliari urgenti in altre località/strade del territorio sono autorizzati a sostare per il tempo strettamente necessario ad effettuare la visita e comunque per un

tempo non superiore ai sessanta minuti (fatto salvo quanto previsto dall'art.4 della Legge 689/1981) in deroga ai divieti di circolazione e sosta stabiliti ai sensi dell'articolo 7 del Nuovo codice della strada; tale facilitazione non è valida per le Aree Pedonali Urbane;

- 4) che, in ottemperanza a quanto sopra descritto, ed ai sensi delle vigenti norme del Codice della Strada:
 - è preclusa la sosta laddove viga anche il divieto di fermata, a meno che lo stesso non sia limitato da una deroga per le operazioni di carico/scarico merci e comunque solo nel rispetto degli orari previsti;
 - è sempre ed in ogni caso preclusa la facoltà di sosta negli stalli riservati ad altra categoria di utenti;
 - non è consentita la deroga alle prescrizioni e divieti stabiliti dagli articoli 157 e 158 del Nuovo codice della strada;
 - è fatto obbligo di indicare l'orario di inizio della sosta;
- 5) che le autorizzazioni di cui al punti 3) siano vincolate al possesso ed all'esibizione dello specifico contrassegno rilasciato dal competente Ufficio Permessi secondo le modalità di dettaglio che saranno approvate con successivo provvedimento emanato dal predetto Ufficio. Il contrassegno dovrà in ogni caso essere esposto in modo ben visibile all'interno dell'abitacolo, in corrispondenza del parabrezza sulla parte anteriore del veicolo;
- 6) che i contrassegni rilasciati ai sensi della presente Ordinanza abbiano durata quinquennale e riportino sul retro, nel rispetto della normativa sulla privacy, il nominativo dell'avente diritto;
- 7) che, nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al punto 5), siano applicate per il rilascio le modalità attualmente in uso, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia;
- 8) che, in caso di constatato abuso o uso illegittimo del contrassegno, lo stesso venga ritirato da parte dell'Agente accertatore e revocato dal competente Ufficio Permessi;
- 9) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

- a) è fatto obbligo a chiunque di osservare la disciplina della circolazione stabilita dalla presente ordinanza ed ai funzionari che espletano compiti di polizia stradale farla rispettare;
- b) che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

- c) che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia o, in alternativa, potrà esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni a decorrere dalla predetta data di pubblicazione;
- d) che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla collocazione della segnaletica, in relazione alla sua natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(dott. ing. G. Bernetti)
firmato in originale

Direttore del Servizio Mobilità e Traffico: dott. ing. G. Bernetti
Responsabile p.o. Ufficio Tecnico del Traffico: p.i. L. Vascotto
Incaricato dell'istruttoria: p.t. L. Vascotto (tel. 0406754494)